

PROSPETTO INFORMATIVO – “Cambiale Azzurra”

1. OBIETTIVO

Con la **Cambiale Azzurra** ISMEA intende assicurare la liquidità alle piccole e medie imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura, attraverso la concessione di finanziamenti destinati alla conduzione ordinaria dell’azienda.

2. DOTAZIONE FINANZIARIA

Per la concessione dei finanziamenti e delle agevolazioni di cui al presente prospetto sono stanziati **10 milioni di euro**.

3. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono accedere alla **Cambiale Azzurra** le piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura e che abbiano registrato ricavi nel corso del 2025.

Il prestito è riservato alle **PMI ittiche**, così come definite dall’Allegato I del Regolamento (UE) n. 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022, e che alla data di presentazione della domanda non si trovino in difficoltà ai sensi dell’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.

Alla data di presentazione della domanda di accesso, la PMI deve risultare regolarmente iscritta al Registro delle Imprese con la qualifica di “*impresa ittica*” ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, attiva e con uno dei seguenti codici **ATECO: 03.11.00; 03.12.00; 03.21.0; 03.21.01; 03.21.09; 03.22.0; 03.22.01; 03.22.09**.

La PMI deve, inoltre, aver avviato l’attività oggetto della richiesta di agevolazione al 1° gennaio 2024.

4. CARATTERISTICHE DELLA CAMBIALE

La **Cambiale Azzurra** è diretta ad assicurare liquidità per tutti i processi inerenti al ciclo produttivo.

Il valore nominale del finanziamento non può essere inferiore a 3 mila euro e non può superare il 50 per cento dell’ammontare dei ricavi risultanti dalla ultima dichiarazione fiscale presentata dal soggetto beneficiario alla data della domanda di accesso alle agevolazioni.

Fermi restando i limiti di cui sopra:

- *per le PMI che operano nel settore della pesca e per le cooperative armatoriali*, il finanziamento non può comunque superare l'importo di 20 mila euro per ciascuna imbarcazione risultante nella disponibilità del soggetto richiedente alla data di presentazione della domanda. Per le imprese della pesca e le cooperative armatoriali con più imbarcazioni, l'importo complessivamente concedibile non può in ogni caso superare **60 mila euro, fermi restando il limite di 20 mila euro per ciascuna imbarcazione** e il limite generale del 50 per cento dei ricavi. Ai fini della determinazione dell'importo, sono considerate esclusivamente le imbarcazioni da pesca identificate mediante codice CFR (Community Fleet Register) e iscritte nel Registro della flotta dell'Unione europea alla medesima data. Per ciascuna imbarcazione può essere concesso un unico finanziamento a valere sulla presente misura.
- *per le PMI che operano nel settore dell'acquacoltura*, il finanziamento non può comunque superare l'importo di **20 mila euro per ciascuna PMI beneficiaria**.

Il tasso di interesse applicato al finanziamento è definito sulla base della Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02). La durata del prestito è di **cinque anni**, di cui **due anni di preammortamento**.

Gli oneri finanziari sul prestito sono azzerati mediante la concessione di un contributo in regime *de minimis*, ove applicabile, nei limiti del massimale disponibile in capo alla singola PMI. Nel caso in cui il massimale disponibile per la PMI non sia sufficiente ad assorbire gli oneri finanziari, il prestito sarà concesso per un minore importo al fine di mantenere gli oneri finanziari interamente assorbiti dal massimale disponibile. Il tasso di riferimento ed il tasso di attualizzazione sono individuati in conformità a quanto stabilito dalla Comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02.

5. MODALITÀ DI AMMORTAMENTO

La PMI rimborsa il prestito mediante n.12 rate di ammortamento trimestrali costanti, posticipate, la prima delle quali con scadenza a 27 mesi dall'erogazione del prestito.

Il finanziamento è erogato dopo la firma di n.1 cambiale pesca (Cambiale 1) di importo pari al valore nominale del prestito, della durata di trentasei mesi; entro 15 giorni dal termine per il corretto adempimento della quarta rata, in sostituzione della Cambiale 1, la PMI emette una nuova cambiale pesca (Cambiale 2), di importo pari a due terzi del valore nominale del prestito e della durata di dodici mesi; entro 15 giorni dal termine per il corretto adempimento della ottava rata, in sostituzione della Cambiale 2, la PMI emette una nuova cambiale pesca (Cambiale 3), di importo pari a un terzo del valore nominale del prestito e della durata di dodici mesi.

La firma apposta su ciascuna delle n.3 Cambiali dovrà essere autenticata ai sensi di legge.

In caso di società di capitali, la cambiale è firmata dal legale rappresentante, anche in proprio, a titolo di avallo.

La cambiale pesca è equiparata ad ogni effetto di legge alla cambiale ordinaria.

L'erogazione avviene mediante accredito sul conto corrente indicato dalla PMI ed a questa esclusivamente intestato.

Il rimborso delle rate di finanziamento deve avvenire mediante bonifico bancario su conto corrente indicato da ISMEA.

6. SOGGETTI ESCLUSI

Non possono accedere alla *Cambiale Azzurra*, le PMI:

1. che risultano costituite o che hanno avviato l'attività oggetto della richiesta di agevolazione successivamente al 1° gennaio 2024;
2. che presentano, nei confronti del sistema bancario, esposizioni classificate a "sofferenza" o esposizioni "scadute" e/o "sconfinanti", come risultanti dalla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia riferita alla data contabile di luglio 2026, con evidenza delle segnalazioni relative ai tre mesi precedenti;
3. che hanno a carico protesti, procedure esecutive o iscrizioni pregiudizievoli;
4. che risultano inadempienti rispetto ai servizi assicurativi, creditizi e finanziari erogati da ISMEA ovvero risultano decadute da misure e/o strumenti ISMEA, ad eccezione dei casi di rinuncia e dei casi in cui l'impresa abbia provveduto all'integrale restituzione delle somme dovute;
5. che risultano sottoposte a liquidazione giudiziale o si trovano in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o situazioni equivalenti o nei cui confronti sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
6. che sono sottoposte alle sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, articolo 9, comma 2, lettere c) e d);
7. per le quali, con riferimento ai soggetti indicati all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ("Codice Antimafia"), sussistano cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 88, comma 4 *bis*, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
8. rientranti tra quelle che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
9. che, nei dodici mesi precedenti alla domanda di prestito, abbiano commesso contravvenzioni o illeciti amministrativi ai sensi del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 e s.m.i.;
10. i cui soggetti di seguito indicati sono sottoposti alla pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero versano in un'altra delle fattispecie elencate all'articolo 94, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36:
 - a. titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
 - b. soci amministratori o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
 - c. soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
 - d. tutti i soci se si tratta di società semplice;
 - e. amministratori ovvero membri del Consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
 - f. componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di

- rappresentanza, di direzione o di controllo;
- g. direttore tecnico o socio unico;
- h. amministratore di fatto nelle ipotesi precedenti.

7. AGEVOLAZIONI

Nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 717/2014, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2023/2391, della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «*de minimis*», il finanziamento di cui al presente prospetto è concesso a tasso zero, mediante abbattimento degli interessi dovuti per l'intera durata del finanziamento.

L'importo delle agevolazioni concesse sarà quantificato nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02), adottando un tasso di interesse teorico correlato al *rating* attribuito al soggetto beneficiario in fase di istruttoria della domanda. Per l'individuazione del *rating* ISMEA si avvale del proprio modello di valutazione del rischio di credito (modello di *rating*) già autorizzato dalla Commissione UE, che si basa sulle informazioni rilevate dalla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia (ultimi tre mesi disponibili).

Gli aiuti alle imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura non possono riguardare nessuna delle categorie di aiuti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a k), del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione come successivamente modificato.

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni deve essere effettuata esclusivamente in forma telematica presso il portale dedicato ISMEA all'indirizzo <https://strumenti.ismea.it/>.

L'Utente, per presentare la domanda deve:

1. Accreditarsi al portale dedicato ISMEA,
2. Compilare e preconvalidare la domanda durante il periodo di preconvalida, e
3. Convalidare la domanda durante il periodo di presentazione.

In nessun caso, una domanda che non è stata precedentemente preconvalidata può essere poi presentata ad ISMEA nel corso del periodo di presentazione.

8.1. Registrazione dell'utente

Per l'accesso al portale dedicato è necessario un accreditamento per l'ottenimento del quale occorre attivare la relativa procedura di registrazione.

Una volta effettuata, la registrazione consente all'utente di accedere all'area del portale dedicato

per la compilazione, la preconvalida, la gestione e la presentazione delle domande *on-line*.

Possono registrarsi le imprese richiedenti le agevolazioni ovvero loro delegati. In questo ultimo caso, la registrazione deve essere effettuata una sola volta e può essere utilizzata per più richieste di agevolazioni, destinate a diverse imprese (soggetti deleganti).

Il modello di delega, disponibile sul portale, deve essere compilato in ogni sua parte, sottoscritto con firma digitale esclusivamente in modalità ***PaDes*** dalla impresa richiedente, corredato di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del delegato e dell'informativa privacy sottoscritta con firma autografa dal delegato e trasmesso unitamente alla documentazione allegata alla domanda. Nel corso dell'iter della domanda, il delegato può essere sostituito. In tal caso, il modello recante i dati del nuovo delegato, sottoscritto dall'impresa richiedente, deve essere trasmesso a ISMEA mediante PEC unitamente all'atto di revoca della precedente delega.

8.2. Periodo di preconvalida

L'accreditamento, la compilazione e la preconvalida delle domande di accesso alle agevolazioni possono essere effettuati a partire dalle ore 12.00 del giorno ***martedì, 13 ottobre 2026***, data di apertura dello sportello telematico fino alle ore 12.00 del giorno ***venerdì, 30 ottobre 2026***.

Ad eccezione del primo giorno di apertura (dalle ore 12.00 alle ore 18.00) e dell'ultimo giorno di chiusura (dalle ore 9.00 alle ore 12.00), lo sportello telematico rimane aperto nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

Una volta che la domanda è stata compilata in tutte le sue parti e corredata degli allegati indicati, deve essere preconvalidata.

Conseguentemente, il sistema restituisce all'Utente un codice univoco di preconvalida che dovrà essere utilizzato per effettuare la presentazione della domanda durante il periodo di presentazione.

La preconvalida non è impegnativa ma è la condizione necessaria per poter presentare la domanda ed accedere quindi alle agevolazioni di cui al presente Prospetto.

Non è possibile preconvalidare due domande riferite alla medesima PMI.

In nessun caso, la data e l'ora della preconvalida della domanda costituiscono elemento di priorità nella istruttoria delle domande da parte di ISMEA che terrà esclusivamente conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande. Il momento della preconvalida è quindi irrilevante ai fini della determinazione dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Una domanda preconvalidata non può essere in alcun modo modificata od integrata dall'Utente, ma potrà essere rimossa dal sistema per tutto il periodo di preconvalida.

8.3. Presentazione della domanda

La presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni può essere effettuata a partire dalle ore ***12.00*** del giorno ***martedì, 20 ottobre 2026***, data di apertura dello sportello telematico, fino alle

ore **12.00** del giorno **venerdì, 30 ottobre 2026**.

Ad eccezione del primo giorno di apertura (dalle ore 12.00 alle ore 18.00) e dell'ultimo giorno di chiusura (dalle ore 9.00 alle ore 12.00), lo sportello telematico rimane aperto nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

Per presentare la domanda di accesso alle agevolazioni, l'Utente dovrà disporre del codice univoco di preconvalida, che sarà richiesto dal sistema al momento della presentazione della domanda stessa.

In assenza del codice univoco di preconvalida, la domanda non potrà essere presentata.

Una volta che la domanda è stata compilata in tutte le sue parti e corredata degli allegati indicati, deve essere firmata digitalmente, esclusivamente in modalità **PaDes** dal titolare della PMI ovvero dal legale rappresentante in caso di società e quindi convalidata. L'invio telematico può essere curato anche da soggetto diverso (delegato). L'eventuale irregolarità della firma digitale non costituisce causa di automatica irricevibilità e può essere regolarizzata nel corso dell'istruttoria, fermo restando che la domanda deve risultare sottoscritta dal soggetto legittimato.

Non è possibile convalidare due domande riferite alla medesima PMI.

Una domanda convalidata non può essere in alcun modo modificata od integrata dall'Utente, ma potrà essere rimossa dal sistema per tutto il *periodo di presentazione*. La domanda può essere ripresentata – nel corso del predetto periodo – e, in tal caso, è necessaria la creazione e la convalida di una nuova domanda, alla quale sarà assegnata una nuova priorità.

In seguito alla corretta presentazione della domanda, il sistema restituisce all'Utente il codice progetto. L'Utente riceve, quindi, presso l'indirizzo PEC (posta elettronica certificata) che ha fornito in fase di compilazione, la comunicazione di avvenuta presentazione della domanda, corredata dall'indicazione della data e dell'ora in cui la presentazione ha avuto luogo. Tale indicazione costituisce il solo termine utile ai fini della individuazione dell'ordine cronologico di presentazione della domanda di agevolazioni.

Alla domanda, **a pena di irricevibilità**, devono essere allegati i seguenti documenti:

1. **visura Centrale Rischi Banca d'Italia** riferita alla data contabile **luglio 2026**, con rilevazioni relative agli ultimi tre mesi precedenti ovvero copia della relativa richiesta presentata alla Centrale dei Rischi di Banca d'Italia in data antecedente alla compilazione della domanda di accesso alla misura;
2. **documentazione attestante i ricavi dell'ultima dichiarazione disponibile**. In particolare, devono essere forniti, in alternativa:
 - a. **DICHIARAZIONE IVA**. In caso di allegazione di dichiarazione IVA, si considererà il Rigo VE50;
 - b. **MODELLO UNICO**. In caso di allegazione del modello UNICO, si considererà il rigo RD10;
 - c. **AUTODICHIARAZIONE ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445**, esclusivamente per le Imprese che si trovano in regime di esonero IVA.

Se il soggetto richiedente svolge attività con differenti codici ATECO, si considera l'importo complessivo dei ricavi riferito ai seguenti codici **ATECO: 03.11.00; 03.12.00; 03.21.0; 03.21.01; 03.21.09; 03.22.0; 03.22.01; 03.22.09.**

Per i casi sub a) o b), è necessario che unitamente al modello che certifica i redditi sia fornita anche la prova della avvenuta ricezione della dichiarazione da parte della Agenzia delle Entrate.

Le imprese, incluse le società e le cooperative armatoriali, che operano nel settore della pesca devono inoltre fornire la documentazione attestante la regolare disponibilità, alla data di presentazione della domanda, delle imbarcazioni per le quali richiedono l'agevolazione prevista dal presente Prospetto, inclusa la relativa licenza di pesca in corso di validità. La mancanza o incompletezza di tale documentazione non determina l'automatica irricevibilità della domanda e può essere sanata mediante richiesta di integrazione nel corso dell'istruttoria, fermo restando che la disponibilità dell'imbarcazione e la validità della licenza devono sussistere alla data di presentazione della domanda.

L'impresa ha l'obbligo di mantenere la piena titolarità o disponibilità dell'imbarcazione per l'intera durata del finanziamento agevolato, a pena di revoca delle agevolazioni concesse.

Le domande sono istruite secondo **l'ordine cronologico di presentazione** e fino ad esaurimento della dotazione finanziaria indicata nel presente prospetto informativo. Per la determinazione dell'ordine cronologico di presentazione fanno fede la data e l'ora di **convalida della domanda sul portale dedicato**.

In considerazione del decisivo rilievo attribuito all'ordine cronologico di presentazione delle domande, la presentazione della domanda con modalità diverse da quelle sopra indicate e la mancanza dei documenti espressamente richiesti a pena di irricevibilità comportano l'irricevibilità della domanda e la conseguente perdita della priorità acquisita. Restano escluse dalle cause di automatica irricevibilità le irregolarità della firma digitale e la mancanza o incompletezza della documentazione attestante la disponibilità delle imbarcazioni e la licenza di pesca, sanabili nei termini indicati da ISMEA.

Tutte le comunicazioni procedimentali, incluse quelle relative agli esiti delle domande e alle eventuali richieste di integrazione, sono rese disponibili sul portale dedicato. ISMEA può darne contestuale avviso all'indirizzo PEC indicato nella domanda. Resta ferma la comunicazione via PEC dell'avvenuta presentazione prevista dal presente Prospetto.

9. TERMINI DEL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

Il procedimento istruttorio si conclude entro il termine di **sessanta giorni** a far data dal termine ultimo previsto per la presentazione della domanda di accesso alla misura.

Al termine della valutazione delle domande, ISMEA pubblica l'elenco delle domande pervenute e giudicate ricevibili.

10.COSTI

I costi per l'istruttoria della domanda di finanziamento sono pari a zero.